



**ORDINANZA**

**N. 9 DEL 05-08-2024**

**Oggetto: INTERVENTI URGENTI E CONTINGIBILI DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI LONDA PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A VIRUS DENGUE, TRASMESSE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).**

**IL SINDACO**

**VISTA** la nota dell'Azienda USL Toscana Centro – Servizio di Igiene Pubblica Presidio Mugello trasmessa via PEC in data odierna ed acquisita al protocollo comunale al n. 4965 dalla quale emerge:

**Considerato** che un soggetto affetto da Dengue virus, contratto in un paese tropicale, (notifica delle patologie pervenute in data 05/08/2024) ha soggiornato e/o lavorato in edifici ubicati in via Roma e via del Moscia, nel Comune di Londa;

**Considerato** che la suddetta arbovirosi viene trasmessa da puntura di una zanzara infetta del genere Aedes;

**Considerato** che nel territorio del Comune di Londa è presente ormai da anni la zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre);

**Considerato** che a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

**Visto** l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi" con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

**Viste** le indicazioni impartite dalla Regione Toscana, attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali (a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita e individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle USL) dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

**Rilevato** che l'area di intervento comprende aree pubbliche stradali e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

**Considerato** che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

**Rilevata** la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle aree esterne di loro competenza quali cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.;

**Vista** la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

**Si propone l'emissione di un'Ordinanza Contingibile e Urgente** al fine di:

**disporre**

1. la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata; nella **Aree pubbliche** caditoie stradali e pozzetti e **aree private**, aree verdi di pertinenza delle abitazioni (si allega immagine delle aree delimitate).
3. che il provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.

**ordinare**

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell'area definita:

1. di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili/giardini/terrazze);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.

Si ricordano le precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Si fa inoltre presente che risulta opportuna la presenza della Polizia Municipale.

**TENUTO CONTO:**

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità

ORDINANZA DEL ORDINANZA n.9 del 05-08-2024 COMUNE DI LONDA

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

-da quanto emerge dalla nota dell'Azienda A.S.L. la situazione è tale da richiedere interventi urgenti e contingibili a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica, allo scopo comunque di abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirus;

#### **CONSIDERATO, pertanto:**

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, accertate mediante confronto con l'ASL;

## TENUTO CONTO:

- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;
- che la presente ordinanza è stata oggetto di preventiva comunicazione:
  - a) al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale Presidio di Borgo San Lorenzo;
  - b) al Prefetto di Firenze;
  - c) al Corpo di Polizia Municipale di Rufina-Londa\_San Godenzo;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

## DISPONE

- 1. la disinfezione dell'area interessata** con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
- 2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici** con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;  
nelle **Aree pubbliche** caditoie stradali e pozzetti e **aree private**, aree verdi di pertinenza delle abitazioni (si allega immagine delle aree delimitate).
- 3. che tale provvedimento resta valido fino alla conclusione dei trattamenti** e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.

## ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell'area definita:

- 1. di permettere l'accesso degli addetti alla disinfezione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili/giardini/terrazze);**
- 2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.**

Si ricordano le precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;

• procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;  
In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Che, per l'esecuzione dei predetti interventi, **RISULTA** necessaria la presenza della Polizia Locale.

### **STABILISCE/DISPONE**

1.3. – che il Servizio Igiene Pubblica e della Nutrizione Firenze II Dipartimento della Prevenzione-Presidio Mugello provveda a monitorare, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera competente l'andamento della diffusione dell'infezione, facendo obbligo allo stesso di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;

1.4. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità della diffusione dell'infezione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

### **DEMANDA**

2.1. al Comandante del Corpo di Polizia Locale Rufina –Londa\_San Godenzo e al Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Firenze Presidio del Mugello di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

3.1. - che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

3.2. - che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

### **AVVERTE**

3.1. - che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

3.2. - che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

### **INFORMA**

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Dott. Fontani Moreno – Responsabile dell'Area Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

### **INFORMA, inoltre**

ORDINANZA DEL ORDINANZA n.9 del 05-08-2024 COMUNE DI LONDA

5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Firenze entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **e DISPONE**

6.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata dal provvedimento;
- c) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale / Locale Rufina-Londa-San Godenzo;
- d) sia notificata a mezzo di PEC all'Azienda Sanitaria Locale di Firenze Igiene Pubblica e della Nutrizione – Presidio del Mugello – Viale IV Novembre, 93 – Borgo San Lorenzo (PEC [prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it))
- e) sia comunicata al Prefetto di Firenze.

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente (nr. del registro delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi dal            al

Londa, li

**IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO  
DOTT. FONTANI MORENO**